



Iusletter
informazione e aggiornamento giuridico

LaScala
STUDIO LEGALE

Focus on

**DELIBERA CICR
IN GAZZETTA UFFICIALE:
COME CAMBIA LO SCENARIO**

Ottobre 2016

www.lascalaw.com
www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Firenze | Ancona | Vicenza | Padova
redazione@lascalaw.com



Con **Comunicato** del **5 agosto** 2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze rendeva noto che il giorno 3 agosto il **Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio** aveva approvato una delibera, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 10 settembre, che detta le disposizioni applicative del secondo comma dell'art. 120 del Testo Unico Bancario (TUB), come sostituito dall'articolo 17bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49).

La delibera, come è noto, sostituisce la precedente del 9 febbraio 2000 (*“Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 342/99)”*).

Questo nuovo architrave dell'architettura normativa in materia si innesta, come è altrettanto noto, al termine di un lungo e tortuoso *iter* che dalla prima versione del comma 2 dell'art. 120 TUB, valida dal 2000 al 2013 (con l'introduzione del comma 629 della Legge n. 147/2013)¹, si snoda attraverso la **modifica avvenuta con la legge di stabilità 2014**, gli **interventi giurisprudenziali** da principio milanesi, la **proposta di Delibera** da parte della **Banca d'Italia** del 25/08/2015², l'attesa, vana, dell'**attuazione da parte del CICR**, sino alla **reformulazione dell'art. 120 TUB** in virtù del menzionato decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49) completata con il varo della citata Delibera CICR del 3 agosto 2016 qui in commento.

Dalla variegata e mutevole **cornice normativa** è sorto, fisiologicamente, il **problema dell'individuazione di una serie di finestre temporali**, ciascuna diversamente regolata in base alla formulazione del disposto tempo per tempo vigente. **L'incertezza** in ordine all'**immediata applicabilità delle versioni novellate dell'art. 120**, per molti subordinata all'emissione della Delibera del CICR, ha reso ulteriormente intricato lo scenario normativo e la delineazione del campo di applicazione della norma.

¹<http://iusletter.com/wpcontent/uploads/focuson09.06.2015.pdf>;

<http://iusletter.com/wpcontent/uploads/focuson10.07.2015.pdf>

² <http://iusletter.com/76219/>



Il diritto positivo, infatti, è stato accompagnato da una **giurisprudenza** tanto copiosa quanto **disallineata** che, verosimilmente, rischia di non trovare una propria unità nemmeno con il recentissimo intervento del CICR.

* *

La Delibera prende le mosse, come ricordato, dall'art. 17bis della legge n. 49/2016 di conversione del "*decreto banche*" n. 18/2016 in vigore dal 15 aprile 2016 – che ha modificato nuovamente l'art. 120, comma secondo, del Testo Unico Bancario, sostanzialmente, prevedendo che:

- gli **interessi debitori maturati**, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, **non possano produrre interessi ulteriori**, salvo quelli di mora e siano calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
- per le **aperture di credito** regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
 - gli **interessi debitori siano conteggiati al 31 dicembre** divenendo esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Nel caso di **chiusura definitiva** del rapporto, gli interessi siano immediatamente **esigibili**;
 - il cliente possa autorizzare, anche preventivamente, l'**addebito degli interessi sul conto** al momento in cui questi divengano esigibili. In questo caso la somma addebitata sarà considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Questa nuova impostazione trova ora il proprio completamento nelle disposizioni attuative approvate con la **Delibera CICR del 3 agosto 2016**.

Definito il **perimetro di applicazione della norma**, sul piano oggettivo, a qualsiasi operazione di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti, disciplinate dal titolo VI del TUB 4 compresi i finanziamenti a valere su carte di credito – e, sul piano soggettivo, a qualsiasi soggetto che abbia in essere il rapporto contrattuale



con un intermediario, il Decreto si focalizza sull'aspetto nevralgico della materia, ossia le modalità di produzione e contabilizzazione degli interessi.

Dall'esame del **provvedimento**, possiamo evincere che per le **operazioni di raccolta del risparmio** ed esercizio del credito in generale, gli **interessi debitori** maturati, **non** possano produrre **ulteriori interessi**, ad eccezione degli interessi di mora³ (art. 3 del Decreto) e di altre specifiche operazioni⁴;

L'imputazione dei pagamenti agli interessi è in generale regolata secondo la norma di cui all' art. 1194 c.c. e, pertanto,

- il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore;
- il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.

Quanto ai rapporti di **conto corrente** e conto di **pagamento**, permane il **principio della pari periodicità**, per gli interessi creditori e debitori, della capitalizzazione, comunque non inferiore a un anno. Tali interessi, come risulta dall'art. 3, comma 3°, devono essere conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti, mentre per i per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il calcolo è effettuato comunque il 31 dicembre.

In ultimo, con riguardo alle **aperture di credito** in conto corrente e conto di pagamento, sconfinamenti, anticipazioni su crediti e documenti (art. 4), valgono le seguenti previsioni.

In primis, gli **interessi debitori** maturati dovranno essere conteggiati il **31 dicembre di ciascun anno**, con una periodicità non inferiore a un anno e contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Gli interessi debitori divengono **esigibili il 1° marzo dell'anno**

³ Ai quali si applicheranno le disposizioni degli artt. 1224 e 1284 c.c

⁴ Ci si riferisce ai rapporti di conto corrente e conto di pagamento nonché alle aperture di credito in conto corrente e ai conti di pagamento, agli sconfinamenti, alle anticipazioni su crediti e documenti.



successivo a quello in cui sono maturati, ma al cliente, prima di tale termine, deve essere concesso un ulteriore periodo di 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui agli articoli 119 o 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB 11 12. Il termine può essere derogato nel favor del cliente.

In caso di **chiusura definitiva del rapporto** (anche per i contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare) **gli interessi sono immediatamente esigibili**; il saldo relativo alla sorte capitale può produrre in tal caso interessi, secondo quanto previsto dal contratto.

Quanto dovuto a titolo di interessi non può però produrne di ulteriori.

Degna di nota è la **facoltà** attribuita **al cliente di autorizzare**, anche preventivamente, **l'addebito degli interessi** sul conto al momento in cui questi divengono esigibili. In questo caso la somma addebitata è considerata da subito sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito sia stato effettuato.

Questo essendo il quadro, ne discende che, una volta che gli interessi corrispettivi divengono esigibili, è possibile isolare tre ipotesi:

- a) il cliente paga gli interessi, che si estinguono e gli ulteriori interessi corrispettivi continuano ad essere calcolati sul solo capitale;
- b) il cliente ne autorizza o ne ha autorizzato l'addebito in conto così che gli interessi divengono essi stessi capitale e da quel momento gli ulteriori interessi corrispettivi devono essere calcolati su un importo rappresentato dalla somma del capitale finanziato e degli interessi capitalizzati;
- c) il cliente non li paga e non ne autorizza l'addebito in conto, generandosi così inadempimento con applicazione di interessi moratori.

Il contratto può anche stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.



* *

L'art. 5 si occupa, infine, di un ulteriore aspetto delicato, quello delle modalità di adeguamento dei contratti in essere.

A tale proposito il Decreto dispone che i contratti relativi alle operazioni sopra indicate debbano essere adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 120, comma 2, del TUB ed al medesimo Decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126sexies 14 TUB. Senza possibilità di equivoco, il CICR stabilisce espressamente che l'adeguamento rappresenta "giustificato motivo" ai sensi dell'articolo 118 TUB.

Quanto ai contratti non soggetti all'applicazione degli articoli 118 e 126sexies TUB, gli intermediari devono proporre al cliente l'adeguamento entro il 30 settembre 2016.

Anche per l'autorizzazione preventiva all'addebito degli interessi divenuti esigibili (art. 4, comma 5) deve essere specificamente acquisito il consenso scritto del cliente, secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma 1, del TUB.

Gli **intermediari**, per espressa previsione del Decreto, dovranno **applicare** la Delibera **relativamente agli interessi decorrenti dal 1° ottobre 2016** dovendo provvedere, onde consentire la corretta attuazione del meccanismo maturazione – contabilizzazione – esigibilità degli stessi interessi, agli obblighi comunicativi nel rispetto dei termini di cui all'art. 4, comma 4°.

Sebbene l'**intervento del CICR** abbia il pregio di **completare** - in via di normazione secondaria - il **quadro sistematico** in essere, è ragionevole ipotizzare che la **pratica dell'anatocismo bancario non sia destinata a placarsi nel breve**, restando in ogni caso sul tavolo alcune incertezze di natura tecnico contabile sollevate dalle banche già all'indomani della novella che aveva introdotto l'ultima versione dell'art. 120 TUB.



Sarà quindi interessante verificare nel breve periodo come gli intermediari adegueranno i rapporti pendenti tanto sotto il profilo contrattuale quanto sotto quello contabile.

Giorgio Zurru – g.zurru@lascalaw.com

